

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 008/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 170/CSA– RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2016

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti;
Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTORELLI RICCARDO SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

Con reclamo ritualmente proposto il calciatore Martorelli Riccardo, tesserato della in favore della società F.C. Rieti S.r.l., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale F.I.G.C., seguito gara Play Off Serie D Torres/Rieti del 22.5.2016, gli ha inflitto la squalifica per 5 gare effettive poiché *“Calciatore in panchina, espulso per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara e di un A.A., tentava di ritardare la propria identificazione nascondendosi tra i compagni di squadra ed evitando di togliersi la pettorina. Una volta notificatogli il provvedimento disciplinare tentava il contatto fisico con il Direttore di gara senza riuscire nell'intento per il tempestivo intervento di alcuni compagni di squadra che a fatica riuscivano a farlo allontanare dal terreno di gioco.”*

Con i motivi scritti il reclamante, pur consapevole della valenza probatoria “privilegiata” del referto ufficiale, ha contestato la decisione impugnata in quanto basata su una valutazione del Direttore di gara/Assistente su fatti e circostanze mai verificatesi, all'uopo rilevando che con il suo movimento delle braccia cercava soltanto di allontanare i suoi compagni che lo avevano circondato per allontanarlo dal terreno di gioco, senza nessun intento né minaccioso né che potesse far presumere un tentativo di aggressione o di colpire l'Arbitro.

Pertanto, vertendosi in tema di “percezione sensoriale” ha eccepito la non sussistenza di fonte privilegiata del relativo referto.

Si è, infine, doluto della eccessività della sanzione irrogatagli in prime cure.

Ha, quindi, concluso per l'accoglimento del proposto reclamo e in subordine per la riduzione della squalifica.

Ha, in via istruttoria, chiesto volersi acquisire un video che conforterebbe la tesi da lui prospettata.

Alla seduta del 30.6.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – III Sezione Giudicante – è comparso il difensore del reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

È, altresì, comparso il Martorelli Riccardo che ha posto in rilievo il fatto di non avere posto in essere una qualsivoglia condotta finalizzata a colpire il Direttore di gara.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere respinto.

Osserva, all'uopo, questa Corte che, ex art. 35, 1.1 C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il

comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare di talché inconferenti sono le deduzioni difensive prospettate dal reclamante.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARONE THOMAS SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016, infliggeva la sanzione della squalifica al calciatore Barone Thomas perchè, durante l'incontro S.E.F. Torres 1903/Rieti disputato 22.5.2016, il Barone, per reazione, colpiva un calciatore avversario con un pugno al volto.

Avverso tale provvedimento la società F.C. Rieti S.r.l. ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 26.5.2016 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Nei termini imposti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva non venivano depositati dalla reclamante i motivi di ricorso.

Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente codice di giustizia sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l'inammissibilità del gravame.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARDARELLI ALESSIO SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016, infliggeva la sanzione della squalifica al calciatore Cardarelli Alessio perchè, durante l'incontro S.E.F. Torres 1903/Rieti disputato 22.5.2016, il Cardarelli colpiva con un violento pugno al volto un calciatore avversario.

Avverso tale provvedimento la società F.C. Rieti S.r.l. ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 26.5.2016 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Nei termini imposti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva non venivano depositati dalla reclamante i motivi di ricorso.

Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente codice di giustizia sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l'inammissibilità del gravame.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €2.000,00 ALLA SOCIETA' RECLAMANTE;**
- **OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE;**

INFLITTE SEGUITO GARA DI FINALE PER TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA 2015/2016 VITERBESE CASTRENSE/PIACENZA CALCIO 1919 DEL 5.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 162 del 6.6.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 162 del 6.6.2016), in relazione alla gara della Finale per il titolo Campione d'Italia 2015/2016 Viterbese Castrense/Piacenza Calcio 1919 svoltasi il 5.6.2016 sul campo comunale di Viareggio e terminata col risultato di 2-1, comminava alla squadra piacentina le sanzioni dell'ammenda di €2.000,00 e di una gara da disputarsi a porte chiuse "per avere propri sostenitori in campo neutro: - nel corso del primo tempo, lanciato in direzione di un A.A., due bottigliette da mezzo litro che cadevano sulla pista di atletica; - nel corso del secondo tempo, lanciato due bottigliette piene di acqua che cadevano nei pressi della linea perimetrale del terreno di gioco, nonché un calcinaccio della lunghezza di 20 cm. che cadeva all'interno del terreno di gioco senza colpire alcuno, ed una bottiglia (da 1,5 l) che cadeva sulla pista di atletica. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva di cui ai Com. Uff. nn. 20 e 67".

Nel reclamo presentato, la soc. Piacenza Calcio 1919 lamenta l'eccessiva afflittività della sanzione complessivamente comminata, tenuto conto che nessuna persona presente è stata in alcun modo esposta a pericolo per la propria incolumità, né tanto meno ha subito un pregiudizio a seguito dell'avvenuto lancio di oggetti. Inoltre non potrebbe essere riconosciuta una responsabilità oggettiva in capo alla Società, dato che questa nulla poteva fare a titolo di prevenzione o vigilanza in una partita disputata in campo neutro. Quanto, infine, alla contestata recidiva, essa sarebbe irrilevante poiché i Com. Uff. citati si riferiscono a fatti isolati e risalenti, non seguiti poi da alcuna successiva violazione. Conclusivamente la reclamante chiede: in via principale l'annullamento delle sanzioni disciplinari comminate; in subordine, la rideterminazione della sanzione irrogata, aumentando, se del caso, l'importo dell'ammenda e annullando, in ogni caso, l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse (tanto da evitare in tal modo negativi riflessi sulla prossima campagna abbonamenti e sull'immagine della Società ed evitare, nella prima partita ufficiale tra i professionisti, pericolosi assembramenti di tifosi nelle aree adiacenti all'impianto sportivo).

All'odierna pubblica udienza sono intervenuti per conto della società reclamante, l'avv. Vittorio Benussi, il quale ha brevemente reiterato le argomentazioni e le conclusioni rassegnate per iscritto ed il sig. Marco Scianò, direttore generale, il quale ha sottolineato l'importanza del programma di rilancio dell'attività sportiva, anche con numerosi investimenti nel marketing, posto in essere dalla società, specie in vista dell'invito rivolto ai tifosi di partecipare alle partite casalinghe.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Rileva anzitutto questa Corte che pacifica è la circostanza che il lancio di oggetti in questione è partito dalla gradinata occupata dai sostenitori del Piacenza, il cui comportamento certamente censurabile comporta dunque il coinvolgimento e la responsabilità della società, non potendosi negare l'esistenza di un rapporto tra l'operato dei tifosi ed il sodalizio cui essi sono collegati.

Tanto premesso, vanno però valorizzate alcune considerazioni in favore della tesi della reclamante.

Intanto non sussiste piena omogeneità tra i rapporti degli Ufficiali di gara, atteso che mentre nel "Rapportino Assistente Arbitrale" (al quale la decisione di prime cure si è integralmente riportata), si parla di lancio di due bottigliette di acqua sia nel primo che nel secondo tempo e di un calcinaccio, nei rapporti dei Commissari di Campo gli episodi risultano ridimensionati poiché viene menzionato il lancio, solo al 31' del secondo tempo, di una bottiglia di acqua semivuota e di un oggetto di colore arancione scuro, non bene identificato.

Fuori discussione poi è la circostanza che dal lancio di cui sopra nessuna delle persone presenti è stata colpita o ha subito danni, dovendosi pertanto escludere l'intervento di effettive conseguenze negative.

Per quel che concerne infine la recidiva, il Collegio condivide l'impostazione difensiva e quindi, dovendosi necessariamente assicurare la congruità tra la sanzione applicabile ed i comportamenti contestati - non forieri, come detto, di conseguenze dannose - ritiene equo, tenuto conto del disposto dell'art. 21 C.G.S., aumentare l'importo dell'ammenda ed annullare la sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 di Piacenza, ridetermina la sanzione dell'ammenda a € 3.000,00; annulla la sanzione dell'obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALC. CIRIGLIANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SECONDE DI ECCELLENZA 2015/2016, REAL METAPONTINO/SICULA LEONZIO DEL 12.6.2016
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 374 del 13.6.2016)

Il calciatore Cirigliano Mario, tesserato con la società Real Metapontino, ha proposto, come rappresentato e assistito, reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul Com. Uff. n. 374 del 13.6.2016, con la quale è stata inflitta allo stesso la punizione sportiva della squalifica per 10 (dieci) giornate effettive di gara, in quanto responsabile di aver « ..durante il rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo, calciato un pallone contro il Direttore di Gara colpendolo al petto..... ».

Secondo la prospettazione difensiva, tuttavia, nella fattispecie in esame vi è totale assenza, nella condotta del proprio giocatore, di qualsivoglia intento lesivo dell'incolumità psico-fisica dell'arbitro. Infatti, a dire di parte reclamante, il direttore di gara veniva raggiunto al petto dal pallone lanciaatogli dal giocatore con le mani e non con i piedi, sia pur in maniera un po' istintiva e disaccorta, ma comunque scevra da ogni velleità offensiva e ostilità e, comunque, senza forza. Insomma, l'intenzione, nella prospettazione difensiva, era solo quella di riconsegnare la palla, come sempre accade a fine primo tempo.

Evidenzia, poi, il reclamante la sussistenza di alcune importanti circostanze attenuanti, quali lo stato di estrema tensione che caratterizzava quel determinato frangente e l'assoluta assenza di precedenti in capo allo stesso tesserato.

Richiamata, infine, giurisprudenza in materia, il ricorrente Mario Cirigliano ha concluso chiedendo la riforma dell'impugnata delibera e una congrua riduzione della squalifica inflitta.

Alla seduta del 30 giugno 2016 è intervenuto l'avv. Fiorillo, per parte reclamante, che, dopo aver illustrato le ragioni del gravame, ha insistito per una congrua riduzione della sanzione inflitta in *prime cure*.

Chiusa la discussione, all'esito della camera di consiglio, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

Pacifico il fatto del lancio - all'arbitro - del pallone da parte del calciatore Cirigliano. Occorre, dunque, verificare, ai fini della concreta determinazione della sanzione da infliggere, se si tratta di un gesto intenzionale e/o offensivo e/o violento.

Orbene, è dato leggere, nel referto arbitrale, al paragrafo relativo ai giocatori espulsi e motivazione: “... al termine del primo tempo, mentre mi dirigevo verso gli spogliatoi, trovandomi sul tdg, mentre annotavo la seconda rete della società Sicula Leonzio, mi colpiva un pallone sul petto, non provocandomi forte dolore. Confrontandomi immediatamente con AA2 Mittiga Giovanni espellevo il calciatore Cirigliano Mario della società Real Metapontino ...”.

Nel rapporto dell'assistente allegato al referto arbitrale è dato leggere: “ ... dopo il fischio finale del 1° t, il n. 11 R. Metapontino sig. Cirigliano Mario Felice, tirava il pallone sul petto dell'AE con

volontà di colpirlo, ma non con forza. A seguito della mia segnalazione l'AE lo espelleva ...".

Dall'esame complessivo delle risultanze ufficiali di gara emerge che il pallone è stato lanciato con le mani (e non calciato, come sembrerebbe desumersi dalla decisione gravata) con l'intenzione di colpire il direttore di gara: non si tratta, tuttavia, di una condotta volta semplicemente a restituire la palla al direttore di gara, ma di un gesto intenzionale che denota mancanza di rispetto per l'arbitro e per la sua funzione.

La circostanza che il pallone sia stato lanciato senza forza, come segnalato dall'AA2 (e, in effetti, non ha provocato dolore) consente, invece, di poter escludere una specifica intenzionalità lesiva dell'incolumità psico-fisica dell'arbitro. Ciò che induce il Collegio a qualificare la condotta di cui trattasi quale, appunto, gravemente irrispettosa, ma non anche violenta nei confronti del direttore di gara.

Ciò premesso, una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda, anche in considerazione del contesto di (unicità di) tempo e di luogo della condotta medesima, nonché del momento di concitazione agonistica nel quale il giocatore ha posto in essere il gesto oggetto di censura, conduce a ritenere che il lo stesso si sia lasciato andare ad uno sfogo, con il quale abbia voluto esprimere, con toni eccessivi e irrispettosi, disappunto nei confronti delle decisioni dell'arbitro.

Pertanto, anche considerato che non risultano precedenti specifici in capo al calciatore, questo Collegio ritiene che la operata riqualificazione della condotta e la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta una sensibile mitigazione della sanzione allo stesso inflitta, che si reputa congruo rideterminare nella misura di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cirigliano Mario, riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 2 agosto 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio